

17 febbraio 2017



PROFESSIONISTI

Perizie e agevolazioni: le opportunità di industria 4.0 in uno studio del Cni

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 17/02/2017

CODICE APPALTI

No alla revisione del subappalto: gli impiantisti schierati contro il correttivo

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 17/02/2017

Appalti, le revisioni pericolose

Italia Oggi pag. 36 del 17/02/2017

SENTENZA

Il Tar Toscana detta i paletti per «l'adesione postuma» a un appalto aggiudicato da un'altra Pa

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 17/02/2017

MILLEPROROGHE

Bonus Iva sulle case ad alta efficienza: conta la data del rogito, non quella dei pagamenti

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 17/02/2017

Via libera del Senato al decreto 'Milleproroghe'

www.edilportale.com del 17/02/2017

PAGAMENTI DELLE PA

Pagamenti Pa, questione mai risolta. Il trucco degli enti: ritardare (a piacere) l'emissione del Sal

www.quotidiano.ilsole24ore.com del 17/02/2017

PREVIDENZA

Cumulo, l'ente erogatore è l'Inps

Il Sole 24 Ore pag. 37 del 17/02/2017

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

17 Feb 2017

Perizie e agevolazioni: le opportunità di industria 4.0 in uno studio del Cni

Giuseppe Latour

Opportunità di lavoro, sgravi per gli investimenti e agevolazioni per i prestiti bancari. L'avvio della fase operativa del piano Industria 4.0, appena lanciata dal Governo, apre diversi fronti interessanti per i professionisti. Si va dalle perizie tecniche giurate, necessarie a ottenere l'iperammortamento, fino al Fondo di garanzia per la richiesta di prestiti bancari, pensato per chi non riesce ad accedere al sostegno degli istituti di credito. Passando per il super-ammortamento al 140%. Il Consiglio nazionale degli ingegneri, in una nota, ha fatto il punto su tutte le principali novità in arrivo.

Il piano, commenta il presidente del Cni Armando Zambrano, «potrà vedere tra i protagonisti anche gli ingegneri». Partendo dall'iperammortamento, secondo quanto spiega il ministero dello Sviluppo economico in una sua guida, questo arriva al 250% ed è applicabile ad una lista specifica di macchinari e attrezzature connessi alla digitalizzazione dei processi produttivi. La legge di Bilancio 2017, nel regolare questo strumento, contiene però una norma destinata da avere un impatto positivo diretto sugli ingegneri iscritti agli ordini. Prevede, infatti, che per gli investimenti in beni strumentali superiori a 500mila euro assoggettabili all'iperammortamento sia necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale regolarmente iscritti all'albo professionale. Con questo documento bisogna attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di macchinari previsti dalla legge di Stabilità. Resta solo un dubbio: la manovra, infatti, non specifica se la spesa per la perizia tecnica sia sottoposta anch'essa alle agevolazioni fiscali.

Si tratta comunque «di una misura – aggiunge Angelo Valsecchi, consigliere segretario del Cni - fortemente sostenuta dal Cni, che rappresenta un'occasione di crescita congiunta per l'ingegneria italiana e per il sistema produttivo nazionale. Oltretutto, renderà possibili nuove opportunità professionali che gli ingegneri sapranno certamente cogliere». Le linee guida del Mise fanno anche una specificazione importante. La perizia giurata andrà redatta per ogni singolo bene che superi il costo di 500mila euro. Non è, quindi, consentito dalla legge raggruppare tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio finanziario.

Passiamo alle agevolazioni. I professionisti sono esclusi dall'iper-ammortamento ma possono godere del super-ammortamento al 140%, che consiste in una supervalutazione delle spese per investimenti immateriali e materiali connessi alla digitalizzazione dei processi produttivi. Di questo sconto possono godere anche le partite Iva, che potranno richiederlo principalmente per gli investimenti in software. Altro punto è quello del Fondo di garanzia per la richiesta di prestiti bancari. Le linee guida del Mise, su questo, ribadiscono il diritto di accesso al plafond dei liberi professionisti iscritti agli ordini. Il Fondo prevede la concessione di una garanzia pubblica, fino all'80% del finanziamento, per operazioni di breve e medio-lungo termine, per fare fronte ad

esigenze di liquidità o per realizzare investimenti. Per ogni professionista, quindi, c'è una garanzia di importo massimo pari a 2,5 milioni di euro. Sarà utilizzabile per una o più operazioni, fino al raggiungimento del tetto stabilito dalla legge.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

17 Feb 2017

No alla revisione del subappalto: gli impiantisti schierati contro il correttivo

Giuseppe Latour

Bloccare il ritorno all'ancien régime dei subappalti. Il mondo degli impiantisti si prepara ad attaccare una delle modifiche più controverse ipotizzate dalla bozza di correttivo preparata dal Governo nei giorni scorsi: si tratta di quella che rivede l'articolo 105, modificando ancora una volta i rapporti di forza tra imprese generaliste e specialistiche nell'utilizzo dello strumento del subappalto. Se la riforma di aprile aveva rivisitato il sistema, costringendo tutti ad andare in gara costituendo raggruppamenti temporanei, il provvedimento che correggerà il Codice si rimangia quell'impostazione e torna al modello precedente.

A spiegare la posizione degli impiantisti in questa complessa vicenda è il presidente di Assital, Angelo Carlini: «Il testo in bozza del cosiddetto correttivo al nuovo Codice dei contratti, che sta circolando in questi giorni, stravolge in maniera inaspettata il nuovo approccio alla regolazione del mercato che il Dlgs n. 50 del 2016 ha introdotto». Le scelte della riforma di aprile erano, cioè, state rivoluzionarie per il settore. «Il mancato richiamo alla categoria scorporabile ed alla categoria prevalente e la forte limitazione introdotta all'istituto del subappalto sono infatti stati accolti dal settore impiantistico, ma più probabilmente da tutte le imprese operanti nei settori specialistici, come un grande passo verso il superamento del binomio "impresa prevalente-subappaltatori", riconoscendo finalmente l'importante ruolo che l'impiantistica gioca nell'ambito della filiera delle costruzioni in qualità di partner e non più di sottoposti». Questo ha determinato, nei primi mesi di applicazione, un grande stimolo alle aggregazioni verticali tra imprese, premiando gli operatori più intraprendenti. «Purtroppo, la bozza di correttivo stravolge tutto ciò, ripristinando perfettamente la situazione cristallizzata nel vecchio Codice».

Sulla stessa linea Carmine Battipaglia, presidente di Cna impianti. «Nel correttivo vengono nuovamente inserite le definizioni di categoria prevalente e di categoria scorporabile. Tale apparente innocua novità in realtà è preludio della successiva modifica all'articolo sul subappalto, laddove si ripristina la facoltà di subappaltare il 100% di tutto ciò che non è categoria prevalente, vale a dire le categorie scorporabili».

Insomma, stop all'impostazione del Codice in vigore che «limita la possibilità di subappalto al 30% dell'importo del contratto, senza distinguere tra prevalente e scorporabile» e quindi stop alla necessità di costituire Ati o ricorrere ad altre forme di aggregazione tra imprese per far fronte alla esecuzione del contratto. «Secondo il correttivo, al contrario, l'unico limite è relativo alla categoria prevalente, reintroducendo tutti quei problemi che il libero subappalto, spesso selvaggio, aveva recato in passato». Si tratta di una «incredibile inversione di marcia», che per Battipaglia è «immotivata ed in quanto tale incomprensibile, a meno che non si riconduca alla tutela di interessi specifici di un settore prevalente che intende lucrare sulla attività dei subappaltatori».

Il primo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici oggi all'esame del cdm

Appalti, le revisioni pericolose

Riforma 2016 a rischio con l'introduzione delle modifiche

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

Decreto correttivo del codice dei contratti pubblici oggi in consiglio dei ministri per una prima informativa, con contestuale avvio della consultazione pubblica con gli operatori del settore; forti perplessità dal parlamento che teme il superamento dei principi fondamentali della riforma del 2016. E questa la sintesi della situazione riguardante il primo correttivo del codice dei contratti pubblici che dovrà essere portato a termine entro il 19 aprile e sul quale il ministro Graziano Delrio ha riferito mercoledì nel corso dell'audizione svolta presso le commissioni riunite ambiente e lavori pubblici di Camera e Senato.

Sui contenuti dello schema, che circola da una settimana, in realtà il ministero aveva chiarito già una settimana fa che si trattava di un «testo aperto» e non definitivo.

E mercoledì ne ha dato conferma anche il ministro delle infrastrutture che ha ribadito che la bozza diffusa il 9 febbraio rappresentava solo «un testo preliminare, non essendo ancora passata dal consiglio dei ministri e avendo davanti a se ancora diversi passaggi». Più certezza si avrà soltanto a valle della pubblicazione del testo che avverrà oggi da parte della presidenza del consiglio che avvierà la consultazione pubblica.

Poi, una volta sentita l'Anac, sarà necessario acquisire il parere della Conferenza unificata e delle regioni, delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Il tutto entro la scadenza del 18 aprile. Complessivamente il lavoro non è affatto semplice come è risultato chiaro anche dal dibattito parlamentare svoltosi mercoledì in commissione.

Un attacco piuttosto duro è arrivato dal relatore della legge delega e del decreto 50 in senato, Stefano Esposito che non ha nascosto quello

che ha definito il suo «profondo imbarazzo per un testo che supera in molti punti le indicazioni della delega» fra cui le deroghe concernenti l'appalto integrato «che rimettono in discussione la centralità del progetto», un argomento toccato anche da altri esponenti della maggioranza, oltre che dell'opposizione.

Su questo argomento il ministro ha replicato sottolineando che non c'è alcun ribaltamento del principio per cui si va in gara con il progetto

esecutivo (che ha determinato «un aumento degli incarichi di progettazioni del 50%») e che la volontà è stata quella di utilizzare l'appalto integrato alle sole «amministrazioni che al momento di entrata in vigore del codice avevano già un progetto approvato; si tratta quindi di un'apertura per casi limitati e definita nel tempo».

Altro tema delicato è quello del subappalto per il quale il ministro ha precisato che la proposta di tornare al limite del 30% sulla sola catego-

ria prevalente è stato previsto perché «c'è una sentenza della Corte europea».

Sulla questione della qualificazione delle stazioni appaltanti la relatrice della legge delega e del codice, Raffaella Mariani, ha evidenziato che «si ampliano le stazioni appaltanti che si autocertificano, il che non è corretto perché va nella direzione opposta a quella prefissata con il codice e cioè la riduzione e aggregazione delle stazioni appaltanti».

Critiche e perplessità un po' da tutti i gruppi parlamentari sono poi giunte sulla disciplina delle deroghe per la protezione civile (che andrebbero ben definite), sui fondi per la progettazione e sui ritardi nell'attuazione del codice, elemento sul quale il ministro ha ammesso che «ci sono sicuramente degli aspetti su cui sono in ritardo, imputabili alla necessità di coordinamento con gli altri ministeri: infatti sono alla quarta revisione che torna in dietro dal Mef».

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali

E una sezione dedicata su

www.italiaoggi.it/specialeappalti

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

17 Feb 2017

Il Tar Toscana detta i paletti per «l'adesione postuma» a un appalto aggiudicato da un'altra Pa

Roberto Mangani

Lo strumento dell'adesione postuma – in base al quale un committente pubblico affida un contratto a un'impresa selezionata a seguito di una gara svolta da altro committente pubblico, aderendo quindi agli esiti della stessa – è da considerare legittimo a condizione che siano rispettati alcuni vincoli finalizzati a rendere chiaro e trasparente fin dal momento dello svolgimento della gara quale sia l'effettivo ambito di operatività della così detta clausola di adesione.

In particolare, la clausola di adesione deve indicare in maniera determinata o quanto meno determinabile sia i committenti che hanno la facoltà di aderire sia l'oggetto dei possibili futuri affidamenti, nonché il valore economico complessivo degli stessi. Inoltre, l'adesione postuma deve avvenire alle condizioni economiche e prestazionali preventivamente indicate nella lex specialis della gara originaria e cristallizzate nell'offerta, senza che residui alcuno spazio per successive negoziazioni.

Sono queste le principali affermazioni contenute nella sentenza del Tar Toscana, Sez. III, 6 febbraio 2017, n. 183, che definisce le condizioni del corretto utilizzo dell'istituto dell'adesione postuma, che investe il tema della centralizzazione degli acquisti chiamando direttamente in causa le modalità operative delle centrali di committenza.

Il caso

L'Estar – un ente istituito dalla Regione Toscana con funzione di supporto e coordinamento all'attività delle Aziende Sanitarie – aveva bandito una gara per la fornitura di gas medicinali e tecnici e del servizio di manutenzione degli impianti a favore delle aziende sanitarie operanti nel proprio territorio di riferimento (Siena, Grosseto e Arezzo).

Il contratto stipulato dall'Estar con l'impresa aggiudicataria conteneva la clausola di adesione, che consentiva a tutte le aziende sanitarie operanti nelle province indicate di effettuare affidamenti successivi appunto aderendo a tale contratto, ai medesimi patti e condizioni ed entro un importo massimo di circa 41 milioni di euro.

In esecuzione di tale previsione una Asl della provincia di Grosseto aveva chiesto all'Estar di aderire al suddetto contratto, richiesta accolta con apposita determinazione. Tale determinazione è stata impugnata dall'impresa titolare del precedente contratto con la suddetta Asl relativo alla medesima fornitura, che ha mosso una serie articolata di censure indirizzate a contestare la legittimità dell'adesione postuma. Tali censure sono tutte riconducibili ad un assunto di fondo: attraverso l'adesione postuma si avrebbe un vero e proprio affidamento diretto, in violazione delle regole comunitarie e nazionali che impongono la gara e con l'effetto di precludere agli operatori del settore l'accesso al mercato di riferimento per un periodo più o meno prolungato di tempo.

La posizione del Tar Toscana

Il Tar Toscana ha accolto il ricorso, anche se ha condiviso solo alcune delle censure mosse dal ricorrente. In via preliminare il giudice amministrativo ha ribadito la sussistenza dell'interesse ad agire in giudizio in capo al ricorrente. Al riguardo è stato rilevato che l'adesione postuma al contratto stipulato dall'Estar da parte della Asl operante nella Provincia di Grosseto comporta il rinvio per un periodo di tempo significativo di qualunque procedura competitiva da parte di quest'ultima per l'affidamento della relativa fornitura. Ciò provoca una lesione immediata e diretta della sfera giuridica del ricorrente, che si vede preclusa la possibilità di partecipare alle gare e, in ipotesi, di rendersi affidatario dei futuri contratti. E tale lesione radica in capo all'operatore economico che la subisce la legittimazione ad agire davanti al giudice amministrativo.

Né può essere accolta l'eccezione – anch'essa di natura preliminare – sollevata dalle parti resistenti relativa alla presunta inammissibilità dell'impugnazione a causa della mancata preventiva impugnazione nei termini della clausola di adesione contenuta nel contratto a suo tempo stipulato da Estar. Infatti, sulla base del consolidato orientamento del giudice amministrativo, la mera introduzione nei contratti stipulati da un soggetto pubblico di una clausola che consente future e ipotetiche adesioni da parte di altri committenti pubblici non è di per sé idonea ad arrecare un pregiudizio concreto e immediato ai concorrenti che hanno partecipato alla relativa gara. Tale pregiudizio, infatti, si concretizza – peraltro in capo a qualunque operatore del settore – nel momento in cui tale clausola viene attivata attraverso l'affidamento posto in essere dall'ente pubblico che aderisce al contratto originario.

Venendo al merito della controversia, il Tar ha ritenuto di accogliere alcune delle doglianze mosse dal ricorrente. Nella pronuncia in commento il giudice amministrativo ricorda in primo luogo come il Consiglio di Stato si sia in effetti più volte espresso in passato sulla legittimità della così detta adesione postuma e della relativa clausola contenuta nei contratti stipulati da determinati soggetti pubblici a vantaggio di altri possibili committenti cui era riservata appunto la facoltà di adesione ai medesimi. E anzi una delle pronunce del Consiglio di Stato che hanno legittimato tale meccanismo è intervenuta proprio in relazione alla medesima fattispecie oggetto della presente controversia, in cui il giudice amministrativo di secondo grado ha riformato la precedente pronuncia proprio del Tar Toscana.

In quella occasione il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'affidamento tramite adesione postuma non violasse i principi della concorsualità negli affidamenti dei contratti pubblici, sostanziandosi il contratto originario in un «contratto ad oggetto multiplo» messo in gara da un solo committente pubblico che consentirebbe agli altri committenti aderenti di evitare lo svolgimento di una serie di «procedure fotocopia» per l'acquisizione della medesima prestazione, con indubbio vantaggio in termini di efficienza e semplificazione.

Tuttavia lo stesso Tar Toscana evidenzia come nel formulare questo giudizio di legittimità il Consiglio di Stato ha nel contempo indicato una serie di vincoli e condizioni da rispettare. La prima condizione è che l'oggetto del contratto originario suscettibile di successive adesioni deve essere determinato o determinabile in base a criteri trasparenti e oggettivi. In secondo luogo i contratti stipulati a seguito di adesione postuma devono essere affidati sulla base di condizioni economiche predeterminate e non suscettibili di ulteriore negoziazione.

Nel caso di specie queste condizioni, e in particolare la seconda, non sono state ritenute sussistenti dal giudice amministrativo. Quest'ultimo ha infatti evidenziato come, in relazione al servizio di manutenzione – parte integrante delle prestazioni previste contrattualmente – il contratto originario non contenesse condizioni standard immediatamente applicabili a ogni committente che intendesse aderirvi successivamente.

In detto contratto, infatti, non erano definiti dei prezziari certi e immodificabili per le prestazioni di manutenzione ordinaria, con la conseguenza che ogni committente che decideva

di aderirvi doveva procedere a un'attività di autonoma negoziazione in ordine alla determinazione del relativo canone. Circostanza di per sé incompatibile con il modello dell'affidamento tramite adesione postuma secondo le caratteristiche delineate dallo stesso Consiglio di Stato che pure ne ha ammesso l'astratta legittimità.

I contratti per adesione postuma: condizioni di legittimità

Proprio alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato è possibile indicare sia le ragioni che legittimano lo strumento dei contratti per adesione postuma sia le condizioni che gli stessi devono rispettare per essere coerenti alla loro natura e non trasformarsi in meccanismi elusivi della concorrenza.

Sotto il primo profilo il giudice amministrativo ha sottolineato che l'affidamento tramite adesione postuma costituisce espressione del principio della concentrazione delle gare, che è comunemente accolto sia nell'ordinamento comunitario che nella disciplina nazionale di recepimento.

Sulla base di tale presupposto, si deve ritenere che lo strumento dell'adesione postuma non comporti alcuna sottrazione dell'appalto oggetto di affidamento ai principi della libera concorrenza e della concorsualità. Ciò in quanto il rispetto di tali principi è stato garantito a monte, cioè in sede di svolgimento della gara bandita dal committente che aveva già previsto che nel contratto da stipulare fosse inserita la clausola per adesione. Di conseguenza, i partecipanti alla gara già erano a conoscenza della possibilità che il contratto potesse essere esteso al fine di fornire ulteriori prestazioni, già determinate nella loro oggettiva consistenza e nelle relative condizioni economiche, ad altri committenti – anch'essi preventivamente individuati – che avessero deciso di aderirvi successivamente.

In questi termini non sussiste alcun rischio che vengano violati i principi di trasparenza e concorsualità, poiché le imprese che partecipano alla gara originaria concorrono per l'affidamento di un contratto «ad oggetto multiplo», che nella sua configurazione tipica tiene luogo di una pluralità di contratti aventi il medesimo oggetto e corrispettivo economico.

D'altronde si tratta proprio del meccanismo su cui si fonda il funzionamento delle centrali di committenza, che non solo trovano legittimo spazio nell'ordinamento comunitario, ma rappresentano uno strumento il cui utilizzo è stato incentivato nella più recente legislazione nazionale. Ciò in coerenza con gli obiettivi di semplificazione procedurale e di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, cui risponde appunto il principio della concentrazione delle gare che consente lo svolgimento di una sola gara in luogo di una serie indefinita di gare fotocopia aventi il medesimo oggetto, con indubbi benefici tanto per i committenti che per gli operatori.

Ovviamente, affinché queste affermazioni trovino conferma nell'attuazione pratica dello strumento dell'adesione postuma è necessario che quest'ultima presenti alcune caratteristiche imprescindibili. Le condizioni di legittimo utilizzo dell'affidamento tramite adesione postuma sono state anch'esse indicate dal Consiglio di Stato – come già accennato – e recentemente ribadite anche dalle Autorità di vigilanza (vedi Comunicato congiunto Agcm-Anac del 21 dicembre 2016).

Tali condizioni investono sia l'ambito soggettivo che quello oggettivo del contratto originario, suscettibile di adesione postuma. Sotto il primo profilo, è necessario che vi sia una chiara perimetrazione dei committenti che possono aderire al contratto. Dal punto di vista oggettivo da un lato è necessario che sia definito in maniera puntuale l'oggetto del contratto, attraverso l'indicazione delle specifiche prestazioni in esso ricomprese; dall'altro, va indicato un importo massimo che il contratto non può superare in relazione alle eventuali adesioni postume. Quest'ultimo aspetto riveste particolare importanza ai fini della corretta determinazione del valore da porre a base di gara e, conseguentemente, dei requisiti di qualificazione da richiedere ai potenziali concorrenti, che andranno parametrati a tale importo massimo.

Infine, è necessario che il contratto originario contenga in sé tutte le condizioni prestazionali ed economiche, senza lasciare alcuno spazio a successive negoziazioni da parte dei committenti che aderiscono, proprio al fine di evitare che tale adesione, risolvendosi una trattativa separata con l'originario aggiudicatario, possa configurarsi come un affidamento diretto.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

17 Feb 2017

Milleproroghe/1. Bonus Iva sulle case ad alta efficienza: conta la data del rogito, non quella dei pagamenti

Laura Galvagni

Dal giorno successivo alla pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale** della legge di conversione del **decreto Milleproroghe** e fino al 31 dicembre 2017 sarà di nuovo possibile utilizzare l'agevolazione, in vigore per tutto il 2016, relativa alla detrazione dall'**Irpef** del 50% dell'**Iva** pagata sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese (articolo 1, comma 56, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Questa proroga è contenuta nell'emendamento, approvato il 14 febbraio 2017 dalla commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama, alla legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Con questa proroga, quindi, i periodi agevolati per beneficiare della detrazione del 50% dell'Iva sugli acquisti di abitazioni (anche non da adibire ad abitazione principale) e delle relative pertinenze è tutto il 2016 e dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto milleproroghe al 31 dicembre 2017.

In questi periodi, devono essere effettuati sia i rogiti notarili (non rileva il preliminare), sia i relativi pagamenti dell'Iva (anche in parte). Non rileva il fatto che l'acquisto sia effettuato nel 2016 e il pagamento, anche in parte, nel periodo agevolato del 2017 o viceversa (acconti nel 2016 e rogito nel periodo incentivato del 2017).

Si ritiene che se la fattura è di 110 euro, di cui 100 di imponibile e 10 di Iva, e il pagamento nei due periodi agevolati è di 10 euro, non si possa imputare questo pagamento solo all'Iva, detrarre 5 euro.

L'importo della detrazione va suddiviso in dieci anni, a parte dal periodo «in cui sono state sostenute», cioè pagate, le spese.

Relativamente alla verifica dell'effettuazione, nei due periodi agevolati, sia del rogito di acquisto e sia del pagamento, va detto che la norma prevede che solo l'acquisto (atto notarile) debba essere "effettuato" in questi periodi.

La norma, quindi, non pone vincoli temporali alle date dei pagamenti delle fatture di acquisto (le quali comprendono l'Iva da detrarre al 50%).

Seguendo la norma, quindi, sembrerebbero agevolabili tutti i pagamenti effettuati dal primo gennaio 2016 (non quelli precedenti, perché la disposizione non esisteva) in poi, cioè anche tra il primo gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della proroga, oltre che quelli successivi al 31 dicembre 2017.

Quindi, una volta fatto il rogito nei due periodi agevolati, il principio di cassa servirebbe solo per stabilire l'anno da cui far partire la rateizzazione decennale della detrazione del 50% dell'Iva

pagata.

In realtà, secondo la circolare dell'agenzia delle Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E, risposta 7.1, è necessario che anche «il pagamento dell'Iva avvenga» nei due periodi agevolati.

Si concorda con l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, invece, relativamente agli acconti versati nei periodi agevolati, per rogiti che vengono effettuati al di fuori degli stessi.

In questi casi, infatti, il bonus non spetta «perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare entro» questi periodi.

Relativamente agli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nei periodi agevolati, infine, il bonus non spetta (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.3), perché la norma non era in vigore nel 2015.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Via libera del Senato al decreto 'Milleproroghe'

di Paola Mammarella

I proventi dei titoli abilitativi e delle multe per abuso edilizio potranno essere destinati alle manutenzioni ordinarie fino al 2019

17/02/2017



17/02/2017 - I Comuni potranno continuare a destinare alle manutenzioni ordinarie i proventi dei titoli abilitativi e delle multe per gli abusi edilizi. Lo prevede il [disegno di legge "Milleproroghe"](#), che ieri ha ottenuto il via libera del Senato con 153 voti favorevoli e 99 contrari e passa ora all'esame della Camera. Tra gli altri contenuti ricordiamo la proroga degli incentivi per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica e lo slittamento dei termini per l'adeguamento alle norme antincendio e all'obbligo di installazione delle termovalvole.

Proventi dei titoli abilitativi alle manutenzioni ordinarie

Fino alla fine del 2019 si potranno utilizzare i proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste dal testo Unico dell'edilizia ([Dpr 380/2001](#)) per le spese di manutenzione ordinaria delle strade e del verde, nonché per le spese di progettazione delle opere pubbliche. Senza la proroga, dal 1° gennaio 2018 i proventi sarebbero stati destinati a progetti di rigenerazione urbana, eliminazione degli abusi edilizi e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Milleproroghe: acquisto di case in classe energetica A e B

L'acquisto di case, nuove o ristrutturate, in **classe energetica A o B**, direttamente dalle imprese di costruzione, per tutto il 2017 continuerà ad essere incentivato con una detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva pagata. La misura è stata introdotta dalla Legge di stabilità per il 2016 ([Legge 208/2015](#)) ed è scaduta il 31 dicembre 2016.

35% dei consumi coperti da fonti rinnovabili

Gli impianti termici degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno continuare a coprire almeno il 35% dei consumi con fonti rinnovabili. Dal 1° gennaio 2018 si passerà al 50%.

Affidamento dei lavori di edilizia scolastica

Slitta al 31 dicembre 2017 il termine entro cui i Comuni devono affidare i lavori di ristrutturazione delle scuole per non perdere le risorse assegnate (150 milioni di euro stanziati dal Decreto "del Fare" - [DL69/2013](#) convertito nella [Legge 98/2013](#)).

Milleproroghe e norme antincendio

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola e ad asilo nido dovranno adeguarsi alla normativa antincendio entro il 31 dicembre 2017. Si pensava che non ci sarebbero state ulteriori proroghe dato che a maggio 2016 è entrato in vigore il [decreto per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici](#), che prevedeva scadenze e interventi differenziati in base all'età delle scuole.

Milleproroghe e termovalvole

È stato rinviato al 30 giugno 2017 il termine entro il quale [installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore](#) nei condomini con impianti centralizzati.

Milleproroghe: agevolazioni post sisma

Con 32 milioni di euro si potranno finanziare una serie di misure nei Comuni colpiti dal sisma del 2016: la proroga al 31 dicembre 2017 della sospensione di mutui e altri finanziamenti, la sospensione per altri sei mesi delle fatture di gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI nei fabbricati inagibili, gli interventi di ricostruzione per cui siano già in possesso dei progetti esecutivi e del cronoprogramma. Rifinanziato anche il contributo straordinario per la ricostruzione del Comune de L'Aquila.

Milleproroghe e progetto Pompei

Continueranno per un altro anno gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei. L'obiettivo è garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito per poi passare ad una gestione ordinaria senza logiche emergenziali.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

17 Feb 2017

Pagamenti Pa, questione mai risolta. Il trucco degli enti: ritardare (a piacere) l'emissione del Sal

Massimo Frontera

Tra i numeri che hanno pesato negativamente sulla congiuntura 2016 delle costruzioni c'è anche il tempo medio sui pagamenti alle imprese. Dopo l'annuncio, mercoledì 15 febbraio, dell'invio a Roma di un parere motivato da parte della Commissione europea per avere risposte sulla violazione delle regole sui tempi di pagamenti, la questione è tornata di attualità. Tornata di attualità ma - appunto - mai risolta.

La novità che arriva da Bruxelles rappresenta invece un aggravamento della questione, perché dopo la fase del parere motivato (che prevede ora una risposta, entro due mesi, da parte dell'Italia alle contestazioni della Commissione Ue), c'è il rischio che l'Italia venga deferita alla Corte di giustizia, con successiva irrogazione di sanzioni.


Ma l'aggravamento delle situazione è soprattutto nell'economia reale. Le misure varate dal governo hanno alleviato il problema dei pagamenti ma non lo hanno risolto, almeno per quanto riguarda le imprese dell'edilizia.

L'ultima conferma del fatto che il ritardo dei pagamenti resta un problema, si ricava dall'ultima fotografia scattata dall'Ance a ottobre scorso in una indagine presso le imprese associate, poi inclusa nell'osservatorio congiunturale pubblicato a gennaio scorso. Il primo dato è che sette imprese su dieci dichiarano di avere crediti nei confronti della Pa. Ma soprattutto, «nel secondo semestre 2016, le imprese che realizzano lavori pubblici sono pagate mediamente dopo 172 giorni, vale a dire 5 mesi e mezzo dopo l'emissione degli Stati di avanzamento lavori (Sal), contro i 60 giorni previsti dalla normativa». Il tempo medio di pagamento rilevato nel secondo semestre del 2016 è «sostanzialmente identico» a quelli dei semestri precedenti. Detto in altre parole: «nel 2016 si quindi è fermata la tendenza ad un progressivo miglioramento dei tempi medi di pagamento registrata nel triennio 2013-2015, quando numerose misure sono state approvate dal Governo per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione». Eppure, riconosce l'Ance, queste misure un effetto lo hanno avuto: «tra inizio 2013 e fine 2015, si è passati da 160 a 108 giorni di ritardo, con una diminuzione pari a 48 giorni dei tempi di pagamento della Pubblica amministrazione».

Solo che adesso siamo da capo, perché il valore di 112 giorni medi di ritardo, registrato nel secondo semestre 2016, è infatti simile a quello di 110 giorni registrato ad inizio 2010.

RITARDO MEDIO NEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giorni medi di ritardo



Nota: Nel grafico sono indicati i ritardi medi oltre i termini fissati dalla legge: 60 giorni per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013 e 75 giorni per i contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2013

Fonte: Ance - Indagini rapide aprile 2010 - ottobre 2016

L'indagine dell'Ance conferma che tra le principali cause del ritardo nei pagamenti c'è la scarsa liquidità degli enti (l'assenza di risorse in cassa è indicata dal 73% delle imprese che registrano ritardi), seguito dal mancato trasferimento dei fondi da parte di altre amministrazioni (il 69%), da situazioni di dissesto finanziario dell'ente appaltante (21%) e alla perenzione dei fondi (il 10%). Tra gli enti ritardatari, al primo posto ci sono i Comuni (83%) seguiti da Regioni e le Province (42%), municipalizzate (24%) e, infine consorzi (18%) e amministrazioni centrali (15%). Da ciò si ricava che l'aspetto più acuto del fenomeno coincide con la sua dispersione sul territorio.

I trucchetti degli enti che non vogliono pagare (puntuale)

A rendere più odiosa l'inadempienza è anche tutto l'apparato di espedienti che il committente pagatore mette in atto per dilazionare il più possibile il pagamento e, in definitiva, per eludere le norme comunitarie.

«Le Pubbliche Amministrazioni - si legge infatti nel rapporto dell'Ance - continuano a mettere in atto prassi gravemente inique nei confronti delle imprese che realizzano lavori pubblici: l'85% delle imprese segnala di avere subito almeno una prassi gravemente iniqua da parte della P.A. (richiesta di ritardare l'emissione dei SAL o l'invio delle fatture: richiesta di accettare, in sede di contratto, tempi di pagamento superiori ai 60 giorni; richiesta di rinunciare agli interessi di mora in caso di ritardo) nel corso del secondo semestre 2016».

In particolare, il fenomeno che sta facendo tendenza, per così dire, è proprio quello di ritardare l'emissione dei Sal o l'invio delle fatture. «Questa tendenza - fortemente lesiva dei diritti delle imprese - è stata stimolata dall'avvento della fatturazione elettronica che, insieme alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti della Pubblica Amministrazione, dovrebbe permettere al Ministero dell'Economia di monitorare quotidianamente lo stato dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Per non risultare inadempienti nei pagamenti, infatti, sempre più Pubbliche Amministrazioni tendono a forzare l'invio tardivo delle fatture per spostare artificialmente la data di scadenza delle stesse». E la legge dà anche una mano: le norme sugli appalti pubblici, infatti, non prevedono termini tassativi per l'emanazione del Sal, e siccome la data di scadenza dei pagamenti dipende dall'emissione del Sal «la normativa italiana lascia, di fatto, ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni; discrezionalità di cui le Pubbliche Amministrazioni fanno cattivo uso, ritardando volontariamente l'emanazione dei Sal per posticipare artificialmente la scadenza dei pagamenti».

Previdenza. Incontro tra le Casse private dei professionisti e il ministero del Lavoro sulle novità della legge di Bilancio

Cumulo, l'ente erogatore è l'Inps

Prime indicazioni operative - I timori per l'equilibrio dei conti

Federica Micardi

Il cumulo previdenziale gratuito per i professionisti è stato al centro di un incontro tra il ministero del Lavoro e l'Adepp, l'associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti.

L'incontro, chiesto da Adepp a Lavoro ed Economia, i due ministeri che vigilano sull'attività degli enti di previdenza privati, era stato sollecitato per parlare di cumulo previdenziale, rottamazione dei ruoli e investimenti agevolati nel sistema paese.

«Sul cumulo - racconta il presidente Adepp Alberto Oliveti - è stato chiarito che l'ente erogatore è l'Inps, mentre le spese di istruttoria restano in capo alla Cassa o alle Casse se sono più di una» e aggiunge «È emersa subito la necessità di un confronto

con l'Inps per avere un dimensionamento del fenomeno». Quantificare la platea dei potenziali interessati è determinante perché, se grazie al cumulo ci sarà un sensibile aumento dei pensionati andranno rivisti i bilanci attuariali secondo i nuovi dati. Insomma per le Casse, chiamate per legge a garantire una stabilità di lungo periodo (con bilanci in equilibrio a 30 anni con proiezioni fino a 50 anni), il fenomeno cumulo potrebbe mettere in crisi gli attuali equilibri. Un rischio che è possibile quantificare solo alla luce delle informazioni condivise tra Inps ed enti privati. Una volta noti i numeri - in un incontro tecnico con l'Inps che dovrà essere fatto a breve - le Casse potranno, insieme ai ministeri vigilanti, entrare nel merito di quali regole applicare al cumulo gratuito e di come trattare le ri-

congiunzioni incorso.

Data l'assenza del ministero dell'Economia non si è parlato, se non marginalmente, di rottamazione dei ruoli. La questione è molto sentita dal sistema Casse che, in assenza di chiarimenti, porta avanti interpretazioni diverse. Di recente la Cassa forense ha comunicato agli iscritti la possibilità di rottamare le cartelle. Di opposto avviso la Cassa dei commercialisti che ha diffidato Equitalia dall'accettare richieste in questo senso. «La norma parla letteralmente di "contributi dovuti dalle Casse di previdenza" e non alle Casse - ricorda Oliveti - inoltre l'impatto che questa legge ha sui nostri bilanci si scontra con la recente sentenza della Corte Costituzionale che riconosce la nostra autonomia gestionale, per chiarire questi punti è necessario un con-

fronto con l'Economia».

Ultimo tema sul tavolo - anche questo rimandato in attesa del Mef - riguarda la detassazione dei rendimenti degli investimenti fatti nell'economia reale del Paese, entro il tetto del 5% del patrimonio, e la soppressione del vecchio credito d'imposta. L'agevolazione - introdotta con la legge di bilancio per il 2017 - sostituisce il precedente credito d'imposta ex legge 190/2014, che si è dimostrato macchinoso e di incerta applicazione. «Vorremmo chiedere al Mef - anticipa Oliveti - cosa si intende per economia reale, qual è il perimetro su cui calcolare la cifra globale, se la somma investita o quella richiamata, e come devono comportarsi le Casse che hanno fatto investimenti per accedere al vecchio credito d'imposta ora soppresso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRIMO PASSO

I dati degli enti dei professionisti devono essere incrociati con l'archivio Inps per quantificare la platea

